

Progetto di regolamento d'applicazione della legge sull'istituzione della scuola media

Il testo è stato elaborato dalla Commissione consultiva per l'attuazione della scuola media prima dell'accettazione della legge da parte del Gran Consiglio e in un periodo in cui si attendevano le proposte relative allo «statuto giuridico del docente». Specialmente per i capitoli relativi ai docenti e alle scuole private la Commissione aveva per ciò lasciato in sospeso diversi problemi. Nell'insieme il testo non va considerato tanto come una proposta definitiva da giudicare, quanto come un documento di lavoro che andrà rielaborato dopo la consultazione.

1. Generalità

Definizione

1.1 La scuola media, conformemente alla legge, è una scuola di cultura generale di base e d'orientamento; fa seguito alla scuola elementare di cinque anni e occupa gli ultimi quattro anni del periodo dell'obbligo scolastico.

I primi due anni costituiscono il ciclo d'osservazione (classi I e II), i due successivi il ciclo d'orientamento (classi III e IV).

Ciclo d'osservazione

1.2 Nel ciclo d'osservazione le classi sono composte in modo da evitare l'omogeneità di provenienza d'estrazione sociale e, soprattutto, di capacità presumibili.

Ciclo d'orientamento

1.3 Nel ciclo d'orientamento gli allievi si suddividono in due sezioni, A e B. Sul piano educativo le due sezioni perseguono i medesimi scopi, definiti dalla legge (art. 1 e 8).

Direzione cantonale

1.4 La Direzione della scuola media è costituita dall'Ufficio dell'insegnamento medio della Sezione pedagogica e dalla conferenza dei direttori delle sedi. Quale responsabile della direzione cantonale il capo dell'Ufficio dell'insegnamento medio presiede la conferenza dei direttori. Egli rappresenta la direzione generale presso le istanze superiori.

La conferenza dei direttori può nominare un ufficio presidenziale che si occupa degli affari correnti e prepara le riunioni collegiali.

Compiti

1.5 Compiti della direzione cantonale:

- dare impulso e coordinare l'attività dei vari organismi della scuola media;
- vigilare sull'andamento generale della scuola;
- elaborare, in collaborazione con altri organismi competenti, proposte per il miglioramento continuo della scuola in tutti i suoi aspetti;
- prendere le decisioni di sua competenza.

Esperti

1.6 Per ogni materia d'insegnamento è nominato un esperto con la funzione di:

- a) assistere i docenti nel loro lavoro didattico,
- b) coordinare l'insegnamento a livello cantonale,
- c) promuovere il rinnovamento continuo dell'insegnamento e l'aggiornamento

dei docenti, in collaborazione con gli enti previsti dagli art. 22 e 33 della legge,

d) fungere da consulente a disposizione della direzione cantonale, delle direzioni di sede e dei docenti per problemi specifici.

L'esperto di ogni materia viene eletto per 4 anni dal Consiglio di Stato in base a proposte dell'assemblea dei capi-gruppo al Dipartimento.

Capi-gruppo di sede

1.7 Nelle sedi i docenti di una materia o di un gruppo di materie scelgono un capo-gruppo che collabora con l'esperto. Ogni capo-gruppo offre ai docenti che lo richiedono assistenza didattica e coordina l'insegnamento della sua materia. Quando lo ritiene opportuno può convocare il gruppo. I capi-gruppo delle varie materie di ogni sede coordinano il lavoro fra le varie materie.

1.8 Lo statuto e l'attività degli esperti e dei capi-gruppo sono oggetto di un regolamento speciale.

2. Istituzione delle scuole medie

Istituzione

2.1 Le sedi di scuola media sono istituite dal Consiglio di Stato secondo i criteri definiti nel piano d'attuazione. Il decreto istitutivo stabilisce il comprensorio dei comuni che fanno capo alla sede.

Obbligo di frequenza

2.2 Gli allievi licenziati dalla scuola elementare e d'età inferiore ai 15 anni sono obbligati a frequentare la scuola media nel comprensorio cui appartiene il comune di residenza.

Un allievo è da considerare stabilmente residente in un comune diverso da quello nel quale è domiciliata la sua famiglia quando in detto comune alloggia regolarmente.

La direzione cantonale della scuola media, in collaborazione con le direzioni delle singole sedi, fissa la sede per gli allievi dei comuni in cui esistono più sedi o che fanno parte di diversi comprensori.

Obbligo di frequenza nel periodo transitorio

2.3 Nel periodo d'introduzione graduale della scuola media gli allievi abitanti nei comuni nei quali viene introdotto il nuovo ordinamento non possono iscriversi nelle scuole maggiori o nei ginnasi cantonali. Resta inalterato il diritto di frequentare scuole private.

Controllo della frequenza

2.4 Entro il 30 giugno ogni Municipio trasmette alla direzione della scuola del proprio comprensorio l'elenco degli allievi obbligati a frequentare la scuola media. Nuovi arrivi devono essere comunicati tempestivamente. La direzione della scuola media controlla se tutti gli allievi indicati dai Municipi sono presenti e trasmette ai Municipi l'elenco degli assenti entro 3 giorni dall'inizio dell'anno scolastico.

Per gli interventi successivi dei Municipi si rimanda alla legge della scuola (art. 47-52) e alla legge organica comunale (art. 117, 118, e 120).

Controllo degli allievi iscritti nelle scuole private

2.5 Entro 10 giorni dall'inizio dell'anno scolastico le scuole private comunicano alla direzione cantonale della scuola media l'elenco dei loro iscritti in età d'obbligo e di quelli, sempre in età d'obbligo, che hanno abbandonato la scuola.

3. Organismi delle comunità scolastiche

Collegio dei docenti CDo

3.1 I docenti che insegnano in una sede formano insieme il collegio dei docenti della sede stessa.

3.2 Il CDo si riunisce secondo i bisogni, ma almeno due volte al semestre, convocato e presieduto dal direttore. Nella prima seduta dell'anno scolastico esso stabilisce il proprio funzionamento. Il direttore è tenuto a convocare il CDo quando almeno un quinto dei docenti lo chiede.

3.3 Funzioni:

- nei limiti concessi dalla legge e dai regolamenti il CDo è l'organo legislativo della sede: esso delibera sui problemi umani, organizzativi e didattici che vi si presentano ed è responsabile, insieme alla direzione, del clima e dell'andamento generale della sede.
- Si occupa dei problemi inerenti alla scuola in generale e alla scuola media in particolare, specialmente in occasione di consultazioni e di richieste di collaborazione.

Consiglio di direzione CDi

3.4 Il consiglio di direzione è composto dal direttore e dagli aggiunti (uno per ogni 200 allievi + frazione superiore al 100). Esso è l'organo esecutivo della sede. Gli aggiunti sono scelti nel proprio ambito dal CDo a fine anno scolastico per il biennio successivo. Sono rieleggibili. Il loro onere d'insegnamento è di 1/2 del normale.

3.5 I compiti del CDi sono:

- prendere iniziative atte a creare e a mantenere un sereno clima di lavoro per allievi, docenti e personale non insegnante, rapporti basati sul reciproco rispetto e sulla collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica;
- curare che le leggi scolastiche, i regolamenti e le varie disposizioni vengano rispettati;
- curare l'organizzazione della sede, del trasporto degli allievi e della mensa;
- sollecitare e intrattenere i necessari rapporti con le autorità comunali del comprensorio, con i genitori e con la popolazione.

Direttore

3.6 Il direttore di sede, nominato dal Consiglio di Stato, si occupa dei problemi didattici generali (coordinamento dell'insegnamento, sperimentazioni, aggiornamento degli insegnanti ecc.) e coordina l'attività degli organi della sede. Egli rappresenta la comunità scolastica davanti alle autorità politiche cantonali e comunali, alla direzione cantonale e nella conferenza dei direttori di scuola media.

Consiglio di classe CC

3.7 I docenti di una classe, riuniti, formano il consiglio di classe. Esso facilita la collaborazione tra colleghi, l'informazione reciproca sulla situazione degli allievi, la soluzione di ogni problema della classe e deve

tendere specialmente a assicurare un adeguato coordinamento tra i vari insegnamenti.

Il CC si riunisce ordinariamente:

- a) mensilmente per esaminare l'andamento generale dell'insegnamento e i problemi del coordinamento: a tali riunioni, ove non si trattino problemi personali, possono essere ammessi rappresentanti della classe;
- b) alla fine del primo semestre e alla fine dell'anno, presente un membro del CDi, per la valutazione degli allievi.

Docente di classe

3.8 Sentiti gli interessati il CDi sceglie i docenti di classe, i cui compiti sono:

- essere i primi responsabili del buon andamento delle classi, promuovendovi un clima di reciproco rispetto e aiuto tra gli allievi, coordinando il lavoro, curando i contatti con le famiglie;
- essere per ogni allievo della classe la persona alla quale poter rivolgersi in ogni occasione e per ogni problema;
- riunire e presiedere il consiglio di classe.

Organismi degli allievi

3.9 In ogni sede il CDo, dopo consultazione degli allievi, promuove le forme ritenute più opportune per favorire la partecipazione degli stessi alla vita della comunità scolastica.

Gli organismi scelti hanno la competenza di:

- eleggere i propri rappresentanti nel CDo,
- formulare all'indirizzo del CDo, del CDi e del CC raccomandazioni e proposte sull'attività della sede. I destinatari sono tenuti a prendere posizione.

Rapporti scuola-famiglia

3.10 All'inizio di ogni anno scolastico ha luogo nella scuola, su iniziativa della direzione, un incontro tra il corpo insegnante e i genitori degli allievi per affermare l'importanza della conoscenza reciproca e per organizzare la collaborazione in vista di un'azione educativa che tenga presenti tutte le svariate componenti che influiscono sull'educazione e sull'informazione dei giovani d'oggi. Gli organismi rappresentativi dei genitori sono previsti al capitolo 7.

Commissione scolastica consultiva

3.11 Per ogni sede è istituita la Commissione scolastica consultiva composta da rappresentanti dei comuni che vi mandano allievi. Per la composizione, la nomina dei membri e la durata in carica si rimanda alla legge della scuola e alla LOC.

3.12 La Commissione nomina nel proprio seno un presidente e un segretario. Si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno; straordinariamente può essere convocata quando ne facciano richiesta i 2/3 dei suoi membri o il CDi.

3.13 I compiti della Commissione scolastica sono quelli fissati dall'art. 21 della legge della scuola media:

- a) in collaborazione con il direttore organizzare e sorvegliare il trasporto degli allievi e stabilire gli orari d'inizio e di fine delle lezioni;
- b) studiare con la direzione la soluzione più adatta per assicurare il vitto agli allievi delle sedi sprovviste di mensa;
- c) intervenire, su segnalazione della direzione, nei casi di assenze arbitrarie dovute a negligenza dei genitori o dei tutori;

d) vigilare sulla manutenzione degli stabili e dell'arredamento;

e) regolare e controllare l'uso dell'edificio e delle attrezzature da parte di terzi.

La Commissione scolastica si accorda con il direttore sul modo di espletare le proprie funzioni.

3.14 Le competenze della Commissione scolastica non concernono l'attività pedagogica.

4. Funzionamento della scuola

Valutazione

4.1 Ogni allievo riceve, alla fine di ogni anno, il libretto scolastico contenente: una sintesi sul lavoro e sul comportamento tenuto a scuola; le note ottenute nelle singole materie accompagnate da un commento; le eventuali misure di recupero decise per l'anno successivo; l'attestato di licenza o di proscioglimento; le assenze; i passaggi da una scuola all'altra.

4.2 Alla fine di gennaio il CC trasmette alle famiglie un rapporto sul comportamento e sul lavoro dell'allievo. Il CC può trasmettere in qualsiasi momento alle famiglie rapporti su allievi che incontrano difficoltà.

4.3 Le note di fine anno vanno dall'1 al 6: la nota inferiore è l'1, quella sufficiente è il 4; è ammesso l'uso dei mezzi punti. Le note vengono registrate anche nella tabella di classe.

Alla fine dell'anno scolastico la direzione di sede invia al Dipartimento della pubblica educazione l'elenco degli allievi con le note finali e con la decisione sulla promozione.

Corsi complementari

4.4 In applicazione dell'art. 11 della legge per l'istituzione della Scuola media, la scuola organizza lezioni complementari di italiano, matematica, tedesco, francese e latino destinate agli allievi che incontrano difficoltà a seguire il corso normale.

I docenti delle rispettive materie scelgono gli allievi tenuti a frequentare questo insegnamento complementare. La frequenza può essere temporanea. Il numero delle ore assegnate ad ogni materia è precisato nei programmi della scuola media. Nelle ore complementari agli allievi viene impartito un insegnamento adatto alle loro difficoltà specifiche.

Promozione

4.5 Di regola l'allievo è promosso alla classe successiva, con l'eventuale obbligo di frequentare, l'anno successivo, almeno inizialmente, le ore complementari.

La ripetizione di una classe può essere decisa dal CC solo eccezionalmente, o su richiesta della famiglia o quando le difficoltà scolastiche d'ordine globale siano imputabili:

- a) a motivi fisici o psicologici per cui si possa ritenere che la ripetizione corrisponda all'interesse dell'allievo; prima di prendere questa decisione il docente di classe è tenuto a discutere con la famiglia e l'allievo l'opportunità della misura.
- b) a manifesta mancanza d'impegno nell'attività scolastica; la famiglia dev'essere informata preventivamente sui motivi della misura.

In ogni caso l'allievo può ripetere, al massimo, una classe nel ciclo d'osservazione e una nel ciclo d'orientamento. Nella sezione A del ciclo d'orientamento, in luogo della prima ripetizione, l'allievo

può essere iscritto al corso parallelo della sezione B. La promozione dalla III alla IV classe della sezione A è concessa con la promozione in tutte le materie o con l'insufficienza in una.

Prove di fine ciclo

4.6 Alla fine di ogni ciclo sono organizzate prove scritte nelle materie stabilite dalla direzione cantonale.

Le prove sono cantonali; la loro elaborazione è affidata agli esperti in collaborazione con i docenti e con l'Ufficio studi e ricerche. Il docente tiene conto dei risultati di tali prove nella valutazione del profitto.

Licenza

4.7 La licenza della scuola media non è concessa quando vi siano più di due insufficienze. Per essere ammessi alle scuole medie superiori senza esame di ammissione occorre avere terminato la IV classe nella sezione A con al massimo una insufficienza.

Inscrizione al ciclo d'orientamento

4.8 Alla fine del ciclo d'osservazione il consiglio di classe e l'orientatore scolastico-professionale esprimono ai genitori e all'allievo un consiglio sulla sezione che l'allievo dovrebbe frequentare nel ciclo d'orientamento. La scelta è lasciata ai genitori e agli allievi.

Sono tenuti a frequentare la sezione B gli allievi che hanno ottenuto note insufficienti in 2 o più materie.

Passaggio da una sezione all'altra

4.9 Il passaggio da una sezione all'altra avviene di regola nel primo anno in ogni momento.

La decisione, d'accordo con i genitori, spetta al CC assistito dal direttore e dall'orientatore scolastico-professionale. I CC interessati prendono misure per favorire il rapido adattamento degli allievi in collaborazione con la direzione della scuola.

Attestato di proscioglimento

4.10 A tutti gli allievi quindicenni non licenziati che abbandonano la scuola è rilasciato solo l'attestato di proscioglimento.

Cartella personale

4.11 Per ogni allievo della scuola media esiste una cartella personale depositata presso la direzione della scuola. Responsabile del suo aggiornamento è il docente di classe. La consultazione della cartella è riservata al CDi, al docente di classe e all'OSP. La cartella personale ha lo scopo di documentare l'intero curriculum scolastico affinché i docenti e l'orientatore possano conoscere e capire meglio l'allievo.

Essa rimane nell'archivio della scuola per almeno 5 anni dopo la partenza dell'allievo.

Elenco dei libri di testo

4.12 La direzione cantonale emana l'elenco dei libri di testo che i docenti possono ordinare per gli allievi.

Per la scelta delle opere da includere nell'elenco si tiene conto del valore pedagogico e culturale oltre che del prezzo.

L'elenco è aggiornato annualmente.

Le proposte devono essere inoltrate dagli esperti delle singole materie alla direzione cantonale. La decisione spetta al Dipartimento della pubblica educazione su proposta della direzione cantonale. I docenti, singolarmente o per gruppi, possono chiedere l'inclusione di un'opera attraverso l'esperto.

Questi inoltra le proposte alla direzione cantonale con il suo preavviso.

Orario settimanale

4.13 L'orario settimanale delle lezioni è esposto all'albo della scuola. Quello giornaliero è comunicato ad ogni allievo. Nell'orario giornaliero e settimanale non sono compresi i quarti d'ora d'ingresso obbligatori per gli insegnanti che iniziano con la prima lezione del mattino e del pomeriggio.

Durata delle lezioni

4.14 Le lezioni hanno la durata di 40 minuti. Tra l'una e l'altra è inserita una pausa.

Vacanze

4.15 Per le vacanze valgono le disposizioni del calendario scolastico emanato ogni anno dal Dipartimento della pubblica educazione e quanto stabilito dall'art. 10 della legge della scuola.

Il direttore e la delegazione scolastica possono concedere, d'accordo con il Dipartimento della pubblica educazione, due giornate di vacanza complessivamente durante l'anno.

Chiusura straordinaria della scuola

4.16 La chiusura della scuola per ragioni profilattiche è di competenza del medico delegato (art. 6 della legge sanitaria). La scuola non può essere chiusa per altri motivi se non col consenso del Dipartimento, il quale stabilisce se la vacanza forzata deve essere recuperata.

Assenze degli allievi dalla scuola

4.17 Ogni classe ha un registro per il controllo delle assenze. Esso è tenuto a giorno da un allievo designato dal docente di classe e dev'essere firmato dai docenti all'inizio di ogni lezione. Le assenze per malattia o per altre ragioni devono essere giustificate dai genitori o da chi per essi mediante dichiarazione scritta da consegnare entro 3 giorni dalla ripresa della scuola. Per assenze prolungate i genitori devono inviare l'attestato medico entro 6 giorni dall'inizio dell'assenza. I permessi per assenze prevedibili possono essere concessi solo dalla direzione. In caso di assenze arbitrarie, dovute alla negligenza dei genitori, la direzione della scuola avverte immediatamente il Municipio cui spetta l'obbligo di far rispettare la legge. Il Municipio interviene nell'ambito delle sue attribuzioni. Se entro 6 giorni la legge non è stata ossequiata il direttore trasmette gli atti accompagnati dal suo preavviso al Dipartimento della pubblica educazione per i provvedimenti previsti dall'art. 48 della legge della scuola.

Se l'assenza è imputabile all'allievo la direzione avverte subito i genitori. Le assenze arbitrarie o non sufficientemente giustificate e gli abituali ritardi, anche quando non siano presi provvedimenti particolari, sono da considerare nella valutazione del comportamento.

Uscite delle scolaresche

4.18 Tenuto conto delle norme concordate con la Carcis, sono incoraggiate e incrementate le uscite aventi per scopo:

- la conoscenza dell'ambiente nelle sue svariate componenti culturali;
- l'attività sportiva.

Il docente stabilisce con la classe, previo accordo con la direzione, lo scopo e l'itinerario da seguire.

A ogni sede è attribuito un credito, proporzionale al numero degli allievi, per le spese derivanti. Accordi possono essere presi

con le famiglie e con la delegazione scolastica per una loro partecipazione alle spese superiori al credito concesso.

Trasferimenti degli allievi

4.19 Trasferimenti degli allievi da una sede all'altra del Cantone devono essere comunicati, mediante avviso accompagnato dai documenti dell'allievo, dalla direzione della sede frequentata alla direzione della sede che accoglierà l'allievo. Trasferimenti fuori Cantone sono regolati direttamente dalle direzioni delle sedi interessate. Il libretto scolastico del ragazzo che si trasferisce all'estero è consegnato direttamente alla famiglia.

Licenza per privatisti

4.20 La direzione cantonale organizza ogni anno prove per l'ottenimento di un attestato parificato alla licenza della scuola media.

Vi sono ammessi giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno d'età.

Per coloro che hanno frequentato la SM deve inoltre essere intercorso almeno 1 anno dal momento in cui l'hanno lasciata.

4.21 L'esame comprende prove scritte e orali che servono ad accertare se gli obiettivi della sezione prescelta della SM sono conseguiti.

Per la valutazione al fine di ottenere l'attestato valgono le norme in vigore per la SM.

Sperimentazioni di forme organizzative nel ciclo d'orientamento

4.22 La direzione cantonale, in collaborazione con gli organi delle sedi, potrà promuovere la sperimentazione di forme organizzative alternative a quelle previste dalla legge e dal regolamento.

Gli appositi regolamenti saranno sottoposti al Consiglio di Stato.

La generalizzazione delle esperienze ritenute positive sarà preceduta dalle necessarie modifiche alla legge della scuola media e al regolamento d'applicazione.

4.23 Saranno particolarmente incoraggiate le esperienze fondate su un curriculum di studi che comprenda:

- un tronco comune svolto in parte in classi eterogenee e in parte, per le sole materie nelle quali il concatenamento degli insegnamenti è particolarmente vincolato, in corsi a livelli diversi di difficoltà; il criterio di differenza tra i livelli sarebbe in tutto simile a quello previsto per le sezioni A e B;
- una parte dedicata a materie opzionali e facoltative, che permetta agli allievi di saggiare attitudini e interessi, indicativa ma non vincolante (a parte disposizioni particolari dell'Ordinanza federale di maturità) per la scelta degli studi successivi.

5. Docenti

(da rivedere secondo lo «statuto giuridico del docente»)

Passaggio dei docenti alla nuova scuola

5.1 Il passaggio dei docenti in carica nelle scuole del settore medio alla nuova scuola è condizionato alla frequenza di corsi di aggiornamento.

La nomina è subordinata al possesso del titolo d'abilitazione.

Rapporti d'impiego

5.2 Il docente di scuola media può essere: nominato, incaricato a orario completo, incaricato a orario ridotto, incaricato speciale.

Possono essere nominati tutti gli abilitati. Le norme per l'abilitazione sono contenute nella legge e nel regolamento concernenti la formazione dei docenti della scuola media.

L'incarico a orario completo o ridotto, annuale, è assegnato quando:

- un docente non ha l'abilitazione;
- il docente ne sostituisce un altro in congedo;
- un posto rimane vacante e non è più possibile aprire un concorso;
- un posto è considerato provvisorio.

L'incarico speciale è attribuito annualmente per insegnamenti o azioni educative particolari. Ogni rapporto d'impiego è definito dal Consiglio di Stato.

Anno di prova

5.3 Il primo anno di nomina è un anno di prova. Un docente che abbia svolto attività equivalenti può essere esonerato dall'anno di prova.

Concorsi

5.4 Il Consiglio di Stato mette annualmente a concorso tutti i posti nuovi e quelli vacanti. La direzione cantonale esamina le candidature e formula le proposte di nomina e di incarico al Consiglio di Stato.

Monografie su problemi dell'insegnamento nella scuola media 1974-1975

ITALIANO

- Semantica e didattica, 74.02 (esaurito)
- Le preposizioni, 74.03 (esaurito)
- Semiologia e didattica, 74.04
- La lingua nella pubblicità, 74.08 (esaurito)
- Glossario di linguistica, 74.09
- La Grammatica, 74.11
- Rapporto sulla sperimentazione parziale di italiano, 74.14
- Rapporto sul corso di aggiornamento di italiano (parte estiva), 74.22 (esaurito)
- Corso di aggiornamento di italiano 1974/75: parte generale, 75.10a; schede di esercizi, 75.10b; schede bibliografiche, 75.10c.

MATEMATICA

- Una classe di matematica: motivazioni e metodi, 74.01 (esaurito)
- L'insegnamento della geometria (testi di conferenze), 74.07
- Rapporto sull'esperienza di didattica della matematica nel sesto anno, 74.20a e 74.20b
- Multipli e divisori, 74.23
- Contributo allo studio degli ampliamenti del campo numerico, 75.14

SCIENZE NATURALI

- Temi di insegnamento 1, 74.12 (esaurito)
- Temi di insegnamento 2, 74.13
- Temi di insegnamento 3, 75.04
- Temi di insegnamento 4, 75.05
- Temi di insegnamento 5, 75.06 (in prep.)

CIVILTÀ ROMANA

Documentazione per il corso di civiltà romana, 74.19

ALTRI RAPPORTI DELL'USR NEL 1975

- Finalità e principi generali della scuola elementare, 75.01
- L'innovazione nella scuola, 75.03
- Censimento degli allievi 1974/75, 75.13
- Psico-pedagogia dell'interesse (in preparazione), 75.15

Le monografie e i rapporti possono essere chiesti all'Ufficio studi e ricerche, DPE, Bellinzona, tel. 092 241407.

Diritti e doveri dei docenti

5.5 I docenti sono una componente attiva della scuola. Con i genitori, gli allievi e le autorità essi sono responsabili del suo funzionamento e del proseguimento dei suoi obiettivi.

Essi contribuiscono all'elaborazione e alla realizzazione della politica e della pratica educativa della scuola media, attraverso gli organismi previsti nel presente regolamento, e hanno costantemente la facoltà di esprimersi su tutti i problemi individualmente o collettivamente.

5.6 Dal fatto che nella scuola i docenti sono al servizio degli allievi derivano per loro i seguenti diritti-doveri:

- di dedicarsi con impegno e con mezzi adeguati alla professione, in particolare tenendosi aggiornati e partecipando attivamente agli sforzi per migliorare la scuola;
- di partecipare democraticamente al funzionamento della comunità scolastica e della scuola in generale;
- di intrattenere con i genitori dei propri allievi rapporti che permettano di trattare insieme i problemi educativi;
- di spiegare il proprio operato in ogni circostanza.

Diritto alla sperimentazione

5.7 Di fronte alle disposizioni vigenti (programmi, metodi, organizzazione, sussidi didattici ecc.) singoli docenti o gruppi possono chiedere alle istanze competenti modifiche, deroghe o richieste di sperimentazione.

Le istanze competenti sono:

- il CD o il CDi per i problemi inerenti alla sede;
- la direzione cantonale per i problemi organizzativi generali, le modifiche di regolamenti, l'introduzione di metodi e mezzi d'insegnamento nuovi, le sperimentazioni di programmi.

Ogni sperimentazione deve concludersi con una relazione dei docenti interessati sulla quale l'autorità deve pronunciarsi e che deve, se lo giudica opportuno, diffondere.

Altri diritti

5.8 Compatibilmente con le esigenze scolastiche della sede, i docenti hanno il diritto

di fruire di corsi di aggiornamento, di congedi e di riduzioni d'orario per ragioni di studio.

La regolamentazione di tali diritti sarà definita nello statuto giuridico.

5.9 Il docente non può essere trasferito da una sede all'altra senza essere stato interpellato e, in caso di trasferimento d'autorità, senza motivazione scritta.

5.10 Il docente riceve copia di tutti i rapporti che lo concernono personalmente e può far seguire le proprie osservazioni nel termine di quindici giorni.

5.11 In caso d'inchiesta a suo carico, ordinata dal DPE o dal Consiglio di Stato, il docente ha il diritto di ricevere copia degli atti e di formulare osservazioni prima che vengano prese decisioni in merito.

Doveri

5.12 Il primo dovere di ogni docente è di fare in modo che l'allievo si senta al centro di un complesso d'atteggiamenti e d'azioni mediante i quali ci si sforza di aiutarlo a formarsi e ad avviarsi allo stato di adulto.

In particolare il docente deve interessarsi della persona dell'allievo, sforzandosi di conoscerlo a fondo, affrontare con lui i suoi problemi, stimolarlo alla conoscenza a senso della propria responsabilità.

5.13 In quanto mediatore della conoscenza e stimolatore di riflessioni e discussioni, il docente deve attenersi a criteri di completezza scientifica nell'informazione, di onestà intellettuale nei ragionamenti e nei giudizi, evitando ogni presentazione unilaterale dei problemi.

5.14 In quanto guida nell'attività didattica il docente deve creare o mantenere condizioni di ordine e disciplina tali che ogni allievo possa lavorare con profitto.

5.15 Ogni docente deve partecipare all'attività degli organismi previsti nel presente regolamento, alle attività di doposcuola secondo le necessità della sede, sorvegliare a turno la refezione degli allievi e prestarsi gratuitamente per supplenze in sede fino a 3 ore settimanali oltre l'orario.

5.16 Prima dell'inizio dell'anno scolastico ogni Consiglio di classe coordina i piani di lavoro proposti dai singoli docenti. Durante i primi giorni di scuola il piano viene presen-

tato agli allievi e, entro i primi 15 giorni, viene trasmesso alla direzione e agli esperti.

Osservazioni contro i docenti

5.17 Le osservazioni sull'operato di un docente devono essere formulate alla direzione di sede. Essa le sottopone all'interessato il quale è tenuto a fornire le informazioni e le spiegazioni del caso. Se la vertenza non viene appianata essa è inoltrata alla direzione cantonale con osservazioni motivate, fatte conoscere al docente.

Misure disciplinari e sanzioni

5.18 Per le misure di competenza del Consiglio di Stato si rimanda alla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti: di competenza del DPE è l'ammonizione.

5.19 L'ammonizione si giustifica per mancanze quali il ritardo ripetuto alle lezioni; la negligenza nel lavoro; gli atteggiamenti inaccettabili verso gli allievi; l'inadempienza ai regolamenti e ai programmi ecc.

Esso deve essere preceduto da un documentato richiamo della direzione della sede risultato inefficace.

6. Allievi

Diritti

- all'informazione

6.1 L'allievo di SM deve essere informato su tutto ciò che può servire a renderlo consapevole della sua situazione nella scuola: legge, regolamento, obiettivi e programmi della SM, decisioni della direzione cantonale che lo riguardano ecc.

A tale scopo la direzione cantonale distribuisce un opuscolo informativo generale, integrato poi dalle direzioni e dai docenti.

- d'espressione

6.2 L'allievo ha il diritto di esprimere agli insegnanti, in particolare con il docente di classe, osservazioni e proposte sul clima della classe, sugli obiettivi dell'insegnamento, sui programmi, sui metodi e sui mezzi didattici. Gli insegnanti sono tenuti ad ascoltare tali osservazioni e proposte, a discuterle e a farsi, se necessario, portavoce presso la direzione, i gruppi di docenti o il consiglio di classe.

Legge sulla scuola media

IL GRAN CONSIGLIO della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 6 luglio 1972 n. 1843 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. ¹ È istituita la scuola media obbligatoria, ordinata e diretta dallo Stato.

² I Comuni collaborano ai sensi dell'art. 24 della presente legge.

³ La scuola media obbligatoria ha lo scopo:

- a) di creare un grado scolastico con fini e metodi di insegnamento conformi alle caratteristiche intellettuali, fisiche ed affettive del preadolescente;
- b) di assicurare all'allievo una valida formazione morale, culturale e civica di base e la possibilità di scelte e di orientamenti scolastici in conformità delle sue attitudini e dei suoi interessi.

Art. 2. La scuola media sostituirà in maniera graduale, secondo le decisioni del Consiglio di Stato:

- a) le scuole maggiori;
- b) i ginnasi;
- c) le scuole di avviamento artigianale, agricolo e commerciale;
- d) le scuole di economia domestica;
- e) i corsi preparatori alle scuole medie superiori e alle scuole professionali.

Art. 3. ¹ Nella scuola media statale l'insegnamento e il materiale scolastico sono gratuiti.

² I trasporti, organizzati secondo il regolamento, sono pure gratuiti.

Art. 4. ¹ La scuola media è destinata ai ragazzi degli undici ai quindici anni.

² Gli allievi possono rimanere nella scuola media fino a diciassette anni compiuti, rispettivamente diciotto per chi avesse cominciato la scuola a sette anni.

Art. 5. La scuola media comprende 4 classi di un anno ciascuna e si suddivide:

- a) in un ciclo di osservazione, per le prime due classi;
- b) in un ciclo di orientamento, per le due classi successive.

Art. 6. Il ciclo di osservazione si propone di scoprire e sviluppare, ad opera dei docenti e degli orientatori, le qualità di ogni allievo e di favorire l'orientamento scolastico.

Art. 7. ¹ Il ciclo d'orientamento si propone di dare agli allievi la possibilità di valutare le loro capacità e di definire i loro interessi scolastici e professionali.

² Esso ha due sezioni, A e B, che perseguono essenzialmente gli stessi scopi. Nella sezione A il ritmo d'insegnamento è più rapido, gli argomenti sono trattati con maggiore estensione e profondità, le esigenze sono più elevate.

³ Il passaggio da una sezione all'altra è sempre possibile, secondo le modalità descritte nel regolamento di applicazione.

⁴ In ogni sezione l'allievo riceve l'aiuto necessario per una conveniente scelta scolastica e professionale.

Art. 8. I programmi e i metodi di insegnamento della scuola media devono mirare particolarmente:

- a) a conferire all'allievo un insieme di conoscenze che gli permettano di affrontare con sicurezza la formazione scolastica e professionale successiva;
- b) a educare l'allievo a partecipare con spirito d'iniziativa e responsabilità all'evoluzione della società;

Età degli allievi.

Insegnamento
1. Durata

2. Cicli
a) d'osservazione

b) d'orientamento

3. Programmi e metodi d'insegnamento.

Scopo.

Nuovo ordinamento scolastico.

Gratuità dell'insegnamento.